

VERBALE COMMISSIONE INTERCULTURA DI RETE

DATA: 04 maggio 2011

INSEGNANTI PRESENTI:

CAMARDA BRUNELLA	ICS CURTAROLO
MARINI ELISA	ICS CURTAROLO
BISI LORENA	ICS CARMIGNANO
PILLAN GIANCARLA	ICS SAN PIETRO IN GU
FRANCESCA FERRACIN	ICS GALLIERA VENETA
TONIN MARI'	ITS GIRARDI
MANSI RENATO	ICS GRANTORTO
MITRIONE GIUSEPPE	ICS LIMENA
LUCIA GOBBO	CTP CITTADELLA
SARZO PAOLA	ICS BELLUDI –PAZZOLA
BATTAGLIA ANNA	SC.SEC.1° PIEROBON –CITTADELLA
CAMPAGNOLO DONATELLA	D D CITTADELLA

Incontro con l'avvocato Marco Ferrero ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione).

Tema trattato: " Immigrazione e mondo della scuola"

- Diritti comuni fra minori italiani e minori stranieri per un'accoglienza efficace.
- Implicazioni leggi recenti(pacchetto sicurezza) e leggi a venire, che coinvolgano la scuola.
- Sono presenti le rappresentanze delle due Reti dell'Alta Padovana, la GEA, i rappresentanti delle EINAIP e i Dirigenti Scolastici coinvolti.

L'ins. Marini introduce l'intervento dell'Avvocato in riferimento, anche, all'azione di aggiornamento già approvata dalla nostra Rete e sostenuta, per l'anno scolastico 2009/2010, dalla coop.GEA. in particolare l'incontro odierno verterà su:

- Problematiche giuridiche riguardanti l'integrazione a scuola degli alunni stranieri
- Problematiche legate al test per il permesso di soggiorno CE.

Alessandro Pizzati, responsabile della coop. GEA, presente all'incontro con il suo collega Marco Baldini, espone le necessità relative ai progetti interculturali che li vedono co-partecipare alle azioni di Rete Mosaico e Rete senza Confini:

- Arrivare alla realizzazione di un Protocollo minimo in cui siano presenti tutte le azioni che indispensabili per garantire un'integrazione in cui non venga tralasciato nulla di ciò che è opportuno e doveroso fare, senza ledere i diritti sia degli alunni stranieri, sia di quelli italiani, sia del personale scolastico chiamato ad operare direttamente.
- Mettere a fuoco i diritti comuni per individuare gli strumenti appropriati alla loro tutela

- Capire tempestivamente le priorità affinché nulla di essenziale venga tralasciato.

L'avv. Ferrero presenta velocemente l'argomento trattato nelle slides da lui realizzate e già presenti nel sito di Rete, ponendo l'attenzione sui cambiamenti avvenuti dopo la messa in vigore del "pacchetto sicurezza".

La prima considerazione riguarda il cambiamento penale e, conseguenti sanzioni, di alcune condotte che prima non erano considerati tali:

- Il reato di clandestinità e la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, dopo l'invito al rimpatrio immediato, che prevede una pena coercitiva che può raggiungere i 4 anni di reclusione.

Il "pacchetto sicurezza" fa parte della normativa Nazionale, cioè è applicabile all'interno dei confini della Nazione, ma a regolamentare i diritti- doveri dell'immigrato c'è il Diritto Europeo che è sovraordinato a quello Nazionale, che non è destinato a cambiare, e del quale può avvalersi l'interessato quando le normative nazionali scadono e non vengono rinnovate, o non sono praticamente applicabili.

Il reato di clandestinità, così com'è espresso nel "pacchetto sicurezza", risulta non in sintonia con le direttive Europee.

La Disciplina Europea, proprio perché prodotto di un lavoro di commissione, con la rappresentanza dei vari Stati Membri, risulta più meditata nelle scelte e quindi più applicabile e rispettosa dei diritti.

La realizzazione dei regolamenti da parte del Diritto Europeo fa sì che, dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE), tutti gli Stati membri ne possano far uso.

Resta salvo, in qualsiasi quadro normativo, attualmente in vigore, il diritto dei minori all'essere accolti a scuola anche in totale assenza di documenti.

I presenti rivolgono all'avvocato domande di chiarimento e approfondimento, fra cui si segnala, in relazione all'accoglienza:

1. l'ins. Marini chiede se fra il tempo dell'iscrizione e quello dell'inserimento nelle classi, vi siano dei limiti dettati dalle norme e se, in questi tempi di attesa, la scuola possa avere delle responsabilità riguardo ai minori se lasciati soli a casa dai genitori.

L'avvocato spiega che:

1. il D.S. può redigere uno scritto in cui si spiega che la momentanea non frequenza è dovuta ai tempi necessari per la raccolta di documenti e/o test valutativi indispensabili per un corretto inserimento definitivo.
2. la scuola è responsabile del minore dal momento in cui entra nei locali della scuola e durante tutte le attività, interne ed esterne, dalla stessa poste in essere.

Se i tempi dovessero risultare eccessivamente lunghi i genitori potrebbero attivarsi contro l'amministrazione per morosità e allora sarebbe il giudice a fissare i termini entro i quali la scuola dovrà pronunciarsi sull'inserimento.

L'ins. Sarzo Paola pone tre quesiti:

1. se stranieri o nomadi risultano senza documenti, peraltro indispensabili per accedere a diritti garantiti per minori italiani, com'è possibile farglieli avere?

L'avvocato ribadisce che non servono documenti per l'inserimento scolastico. Eventualmente una loro assenza può essere fatta presente al tribunale dei minori che su testimonianze li può ricostruire.

2. chi controlla quali sono i soggetti che sono esonerati dall'adempiere all'obbligo scolastico?
3. chi può dare chiarimenti e risposte sui dubbi che si pongono nella realtà dell'immigrazione?

Visto che non c'è questo tipo di consulenza, inoltre il problema della migrazione e le relative disposizioni di legge impone spesso il dover acquisire velocemente competenze che prima non erano richieste.

Permessi di soggiorno CE la legge 04/06/2010 stabilisce la realizzazione di questi test per l'acquisizione del permesso di soggiorno Ce, di lungo periodo, che non solo permette allo straniero di rientrare in fasce di agevolazioni per italiani, ma permette garanzie di mobilità a livello europeo. Il test si applica a tutti i maggiori di 14 anni esclusi gli intraquattordicenni figli naturali, legittimi o affiliati; i soggetti portatori di minorazioni certificate e coloro che abbiano acquisito, in Italia, un titolo di studio che dia competenze superiori al livello A2.

Possono richiedere il permesso CE chi vive in Italia da 5 anni, che possa documentare un certo reddito, che non abbia pendenze penali, ed è estendibile alla moglie e ai figli, ma non ai genitori anche se a carico.

L'avvocato cita i riferimenti legislativi sia Europei che italiani sulla base dei quali sono state emesse le ultime circolari ministeriali attuative del test.

Il test è considerato valido con l'80% delle risposte corrette (livello A2)

Nasce una discussione sul fatto che la richiesta fatta agli stranieri di competenze di lingua italiana da possedere non è pari a quanto richiesto per la conoscenza di altre lingue straniere a livello europeo.

Le problematiche emerse dall'incontro sono così articolate e complesse, che i presenti richiedono all'Avvocato un sunto dei punti toccati con relativi riferimenti di legge.

L'incontro si conclude alle ore 19.00 circa.

Verbalizzanti

Ins. Camarda e Marini